Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 7 luglio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1954, n. 1564.

Approvazione di modifiche allo statuto dell'Unione italiana dei ciechi.

N. 1564. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono approvate modifiche agli articoli 8, 9, 11, 18, 22, 27, 28, 45 e l'aggiunta del nuovo art. 67 dello statuto dell'Unione italiana dei ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 67. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 536.

Costituzione del Consorzio nazionale fra cooperative combattenti e reduci, con sede in Roma ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio nazionale fra cooperative combattenti e reduci, con sede in Roma, in data 15 aprile 1954, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 24 febbraio 1955, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio nazionale fra cooperative combattenti e reduci, con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trentadue articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

VIGORELLI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.

Modificazione delle norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1953, registro n. 11 Ufficio riscontro poste, foglio n. 21, riguardante le norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore;

Considerata l'opportunità di estendere l'ammissione agli esami relativi, agli aspiranti che siano in possesso del titolo professionale di « padrone marittimo », con seguito anteriormente alla data del 6 maggio 1952, nonchè di abbassare il limite minimo di età per l'ammissione agli esami per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della marina mercantile Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti, con lettera n. 13578 GM del 7 ottobre 1954 e del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, con il dispaccio n. 145661/151671 del 10 dicembre 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta

Art 1.

Le lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 marzo 1953 sono sostituite dalle seguenti

a) licenza elementare superiore o titolo professionale marittimo di « padrone marittimo », anche se conseguito anteriormente alla data del 6 maggio 1952;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data della presentazione della domanda ha compiuto il 17° anno di età e non superato il 40° ovvero il maggior limite eventualmente spettantegli in forza delle leggi in vigore.

Art 2.

Il secondo comma dell'art. 9 del decreto Ministeriale 10 marzo 1953 è sostituito dal seguente:

« I requisiti previsti dall'art. 2, lettera *a*), per i soli padroni marittimi e lettere *b*), *c*), *e*), *f*) per tutti gli iscritti nella gente di mare potranno essere comprovati con la produzione dell'estratto matricolare mercantile.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1955
Registro n. 21 Ufficio riscontro poste, foglio n. 183. — FAGGIANI

(3568)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1955.

Autorizzazione alla Società cooperativa per azioni « Magazzini generali di Prato » a trasferire la sede dei Magazzini generali da essa istituiti in Prato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica n. 1510 del 22 dicembre 1954;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1955, rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo successivo, che autorizza la Società cooperativa per azioni Magazzini generali di Prato a istituire e gestire un nuovo Magazzino generale in Prato, via Crispi n. 46;

Vista la domanda presentata dalla suddetta Società per poter adibire, a sede degli istituendi nuovi Magazzini generali di Prato locali diversi da quelli di cui alla precedente autorizzazione;

Visti i pareri espressi al riguardo dall'Ufficio del genio civile di Firenze, dal comune di Prato e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze e in particolare, per quest'ultima, la delibera di Giunta n. 271 del 19 aprile 1955;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa per azioni Magazzini generali di Prato è autorizzata a istituire e gestire in Prato, via San Paolo, anzichè in Prato, via Crispi n. 46, il Magazzino generale per merci varie estere, nazionali e nazionalizzate di cui al citato decreto Ministeriale 21 febbraio 1955.

Art. 2.

In conformità dell'avviso espresso dal comune di Prato, l'autorizzazione s'intende accordata a titolo di esperimento ed in via provvisoria, per due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è incaricata di predisporre quanto possa occorrere per l'attuazione del presente decreto e, in particolare, di accertarsi che, prima dell'inizio dell'effettivo esercizio, la Società cooperativa Magazzini generali di Prato abbia apportato ai detti locali le opere di miglioria e di sistemazione suggerite dall'Ufficio del genio civile di Firenze con la nota n. 10631 dell'8 aprile 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1955

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(3509)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1955.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Credito Industriale Sardo - C.I.S., con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto del Credito Industriale Sardo - C.I.S., ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Cagliari, approvato con decreto Ministeriale 31 gennaio 1955;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Decreta:

Il dott. Giovanni Rivano e il dott. Michele Peynetti sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Credito Industriale Sardo C.I.S., ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Cagliari.

I predetti funzionari dureranno in carica tre anni, ai sensi dell'art. 21 dello statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1955

Il Ministro: GAVA

(3567)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Santuario di Santa Maria della Foresta e il bosco circostante, sita nell'ambito del comune di Rieti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 maggio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il Santuario Francescano di Santa Maria della Foresta ed il bosco circostante, siti nell'ambito del comune di Rieti;

Considerato che il verbale della detta Commissione provinciale è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Rieti;

Vista l'opposizione presentata dal dott. Giovanni Pilati, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non imporrà il divieto assoluto di effettuare dei tagli al bosco di proprietà dell'opponente, ma soltanto l'obbligo di ottenere per i tagli stessi la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, la quale dovrà curare che i tagli non abbiano ad incidere sulla bellezza paesistica del bosco;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire, con il Santuario e il bosco circostante, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, offre, anche dalla strada, numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode un meraviglioso panorama verso le piane ed i motivi del Reatino;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Rieti, comprendente il Santuario Francescano di Santa Maria della Foresta e il bosco circostante, compresi nel raggio di metri 200 (duecento) dal porticato d'ingresso del Santuario, nonchè due fasce della profondità di metri 20 (venti) ciascuna dal ciglio della strada che conduce al Santuario, iniziando dal bivio della Foresta, subito dopo il cimitero comunale venendo da Rieti, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Rieti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 giugno 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Estratto verbale

Il 7 maggio 1954, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Rieti per la tutela delle bellezze naturali, presso la sede dell'Amministrazione provinciale, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Santuario Santa Maria della Foresta e boschi circostanti;

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1939, n. 1357, il vice presidente dott. arch. Carlo Ceschi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale di Rieti per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

considerato che il Santuario Francescano di Santa Maria della Foresta ed il bosco circostante compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

rilevato che sia la zona del Santuario, sia la strada di accesso, offrono numerosi punti di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode un meraviglioso panorama verso le piane ed i monti del Reatino;

ritenuto necessario che occorre disciplinare le eventuali costruzioni lungo i lati della strada, onde non pregiudichino o impediscano la visuale panoramica;

All'unanimità propone di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Santuario di Santa Maria della Foresta e la zona circostante, compresa nel raggio di m. 200 (duecento) dal porticato d'ingresso del Santuario, nonchè due fascie della profondità di m. 20 (venti) ciascuna dal ciglio della strada che conduce al Santuario, iniziando dal bivio della Foresta, subito dopo il cimitero comunale venendo da Rieti.

(*Omissis*).

(3512)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Adesione da parte dell'Italia alla Convenzione d'unione di Parigi, per la protezione della proprietà industriale, ed all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio.

In base all'autorizzazione disposta con legge 15 dicembre 1954, n. 1322, è stata notificata al Governo elvetico l'adesione dell'Italia ai seguenti Atti internazionali:

a) Convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934;

b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.

La notifica dell'adesione italiana ai predetti Atti è stata effettuata ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2 e dell'art. 16 della Convenzione suddetta e per quanto riguarda l'Accordo, a norma dell'art. 11 dell'Accordo stesso e dell'art. 16 della Convenzione generale.

L'adesione dell'Italia agli Accordi sopra descritti avrà effetto a decorrere dal 15 luglio 1955.

(3569)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 1° luglio 1955 è stato revocato il decreto Ministeriale 30 aprile 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Lorusso Caputi Bettino, nel comune di Arzignano, distretto notarile di Vicenza, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Aquino, distretto notarile di Cassino.

(3571)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di « lingua e letteratura francese », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3593)

Vacanza delle cattedre di filosofia e di psicologia presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bari, sono vacanti le cattedre di « filosofia » e di « psicologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3592)

Vacanza delle cattedre di letteratura latina e di letteratura greca presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari, sono vacanti le cattedre di « letteratura latina » e di « letteratura greca », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3594)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 378, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria di un mutuo di L. 355.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3536)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 5 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno di un mutuo di L. 163.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3539)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 347, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gravina (Bari) di un mutuo di L. 3.805.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3542)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 345, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 5.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3543)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Arpino (Caserta) di un mutuo di L. 1.970.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3540)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 342, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camigliano (Caserta) di un mutuo di L. 2.575.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3547)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 1, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bianco (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3548)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 341, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Savigno (Bologna) di un mutuo di L. 5.090.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3544)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 343, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pietramelara (Caserta) di un mutuo di L. 840.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3549)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) di un mutuo di L. 9.180.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3550)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casalattico (Frosinone) di un mutuo di L. 455.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3551)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelforte (Latina) di un mutuo di L. 17.380.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3552)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Avviso di rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 22 giugno 1955, alla pagina 2231, al n. 4 d'ordine dell'elenco (Ditta LECCA DUGAGINI Achille fu Giulio Orsara di Puglia), alla colonna « Superficie espropriata - Ha. », in luogo di: « 352.55.60 », leggasi: « 112.06.10 ».

(3570)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 luglio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna . . .	624,80	634,40	145,79
» Firenze . . .	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,87	634 –	145,75
» Milano . . .	624,89	633,90	145,75
» Napoli	624,80	633,70	145,85
» Palermo . .	624,87	633,40	145,74
» Roma . . .	624,89	634 –	145,755
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,87	–	145,70
» Venezia	624,80	633,50	145,75

Media dei titoli del 6 luglio 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,70
Id 3,50 % 1902 . .	59,20
Id 5 % 1935	92,20
Redimibile 3,50 % 1934	8[illegible],20
Id 3,50 % (Ricostruzione)	[illegible]75
Id 5 % (Ricostruzione) .	[illegible]
Id 5 % (Riforma fondiaria) . .	8[illegible]
Id 5 % 1936	92,75
Id 5 % (Città di Trieste)	8[illegible],225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,[illegible]
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 6 luglio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U S.A	Lit	624,89
1 dollaro canadese . .	»	633,95
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio . . .	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania.	»	148,788	» marco occid
Norvegia (c/nuovo) .	»	87,487	» corona norvegese
Olanda . . .	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) .	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A) . .	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	384997	945 —	Magnasco *Marianna* fu Bartolomeo vedova di Curotto Giuseppe, dom. a Santa Margherita Ligure, con usufrutto a Costa Rosa Matilde fu Girolamo.	Magnasco *Maddalena*, ecc., come contro.
Id.	112635	420 —	*Schiappacane* Giovanni fu Lorenzo, dom. a New York.	*Schiappacasse* Giovanni, ecc., come contro.
Id.	134461	175 —	Come sopra, dom. a Gattama (Genova).	Come sopra, dom. a Gattama (Genova).
Rendita 5 % (1935)	229204	50 —	Dandini Maria fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Piantoni *Maria Luisa* di Emilio, con usufrutto a questa ultima.	Dandini Maria fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Piantoni *Luisa Anna* di Emilio, con usufrutto a questa ultima.
Id.	229203	75 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.
P. R. 3,50 % (1934)	223672	1.890 —	Califonia Malati *Olga* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Chiappari Eugenia fu Giovanni, dom. in San Francisco di California.	Califonia Malati *Luisa Olga* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	432954	612,50	Rava Sofia fu Achille, moglie di Toriello Antonio, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a De Martini *Teresa* fu Massimo vedova Rava.	Come contro, con usufrutto a De Martini *Maria Teresa* fu Massimo vedova Rava.
Id.	434543	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	436489	80,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	451637	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	472569	399 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	558711	2.800 —	Pomarici Santomasi *Ettore* fu Luca, dom. a Gravina di Puglia, con usufrutto a Benchi Ida di Nicola.	Pomarici Santomasi *Mario Ettore* fu Luca, ecc., come contro.
Id.	652889	199,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	254851	521,50	Vincelli *Angelina* di Michelangelo, moglie di Di Lazzaro Federico, dom. a Casacalenda (Campobasso), dotale.	Vincelli *Angelamaria* di Michelangelo, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1960)	1998	9.750 —	Provini *Pietro* fu Arnaldo, minore sotto la patria potestà della madre Carrara Annetta fu Lazzaro vedova Provini, dom. in Parma, con usufrutto a quest'ultima.	Provini *Piero-Pietro* fu Arnaldo, ecc., come contro.
Id.	1997	9.750 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 giugno 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(3264)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	277477	Puorro Genoveffa di Francesco, nubile, dom. ad Ariano di Puglia (Avellino)	350 —
Rendita 5 % (1935)	171931	Romano Maria Concetta fu Soccorso moglie di Santoro Felice Antonio, dom. in Avellino, con vincolo dotale	1035 —
Pr. Ric. 5 % Serie 125ª	3083	Lamagna Luigi fu Vincenzo, dom. in Ottaviano (Napoli), vincolato per cauzione	1450 —
Pr. Ric. 5 % Serie 23ª	3662	Lamagna Luigi fu Vincenzo, dom. in Napoli, vincolato per cauzione	750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2064) Roma, addì 16 aprile 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 6025-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 maggio 1935, n. 877-R-Gab., con cui al sig. Oberbacher Giovanni fu Giovanni, nato a Ladinia il 5 aprile 1889, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Soraruù;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 maggio 1955, dal predetto signor Sorarù Giovanni, in atto residente a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763-Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 26 maggio 1935, n. 877-R-Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Sorarù Giovanni viene ripristinato nella forma tedesca di Oberbacher.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni Ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 giugno 1955

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(3372)

N. 6350-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 14 settembre 1935, n. 1862-R-Gab., con cui la signora Strobl Anna fu Giovanni, nata a Dobbiaco il 27 novembre 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Strobilo;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 maggio 1955, dalla predetta signora Strobilo Anna, in atto residente a Braies;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del suaccennato decreto;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763-Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 14 settembre 1935, numero 1862-R-Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Strobilo Anna viene ripristinato nella forma tedesca di Strobl.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni Ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 13 giugno 1955

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(3373)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli a dieci posti di uditore giudiziario militare (gruppo A)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della Giustizia militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della Giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale e delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 867, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 23 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 novembre 1946, n. 591, col quale è stato abrogato l'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi di Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 990, concernente disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 210, che ratifica con modificazioni, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 novembre 1946. n. 591, concernente abrogazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 95941/12106 del 10 novembre 1954;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a dieci posti di uditore giudiziario militare (gruppo *A*). Al detto concorso possono prendere parte soltanto i magistrati ordinari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento o abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali-Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse;

3) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale l'interessato presta servizio.

Qualora i candidati si trovino alle armi dovranno indicare anche il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Non saranno prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire al Ministero corredate di tutti i documenti prescritti e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di fare riserva di presentare alcuni dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicati.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi la idoneità.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di cpl., da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che i concorrenti sono di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora i concorrenti siano affetti da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego.

La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui essi dipendono;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che i concorrenti stessi hanno l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovranno altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

2) copia od estratto dello stato di servizio militare (gli ufficiali), copia od estratto del foglio matricolare (i sottufficiali e militari di truppa) annotati delle eventuali benemerenze di guerra e munita di marca da bollo da L. 200, in ogni foglio.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati « abili arruolati » copia od estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200, per ogni foglio se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 se assegnati in forza alle Capitanerie di porto; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva, se assegnati alle liste di leva terrestre, certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva vistato dal comandante di porto, se assegnati alla lista di leva marittima.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, presenteranno il certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se sono stati assegnati alla lista di leva marittima.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I mutilati e gli invalidi per servizio produrranno il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in

occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere al confino, nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, produrranno una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, produrranno l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, produrranno l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento produrranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27:

3) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della marca da bollo da L. 200 su ogni foglio;

4) stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

5) titoli e pubblicazioni di cui l'aspirante è in possesso e che desidera esibire, con speciale riguardo a quelli concernenti studi speciali da esso compiuti e il servizio da esso prestato negli uffici giudiziari. Essi saranno valutati soltanto se posseduti dall'aspirante prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il certificato medico, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della difesa-Esercito, richiesti a quello di Grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano conseguita la nomina a vice pretore, in conformità dell'art. 2 della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo ciascun componente la Commissione disporrà di dieci punti per ognuno dei concorrenti. La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per tre e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente. L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro per la difesa.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, col grado di uditore giudiziario militare. Trascorso il periodo di esperimento, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di terza classe.

Se allo scadere del periodo di esperimento i vincitori fossero invece, a giudizio della Commissione del personale, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a sostituti procuratori militari o giudici istruttori di terza classe, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Se i vincitori del concorso abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal periodo di esperimento e saranno senz'altro nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di terza classe.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dello articolo precedente sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale previsto per gli uditori giudiziari militari, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre all'aggiunta di famiglia spettante a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1955
Registro n. 27 *Esercito, foglio n.* 139. — MASSIMI

(3581)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento del concorso pubblico a trecento posti di operaio in prova, indetto con decreto Ministeriale 6 marzo 1955, n. 4046.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1955, n. 4046, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1955, registro n. 59 bilancio Trasporti, foglio n. 24, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a trecento posti di operaio in prova per il servizio impianti elettrici, con assegnazione ai Compartimenti di Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.119661 dell'8 giugno 1955;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a trecento posti di operaio in prova, citato nelle premesse, in relazione al punto 8 del relativo avviso-programma, le Commissioni esaminatrici compartimentali sono composte come appresso:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Audoli ing. Guido, ispettore capo.

Membri:
Proscia ing. Giacomo, ispettore di 1ª classe;
Colombo per. ind. Armando, capo tecnico principale.

Segretario:
Bagliani Carlo, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
De Micheli ing. Ferdinando, ispettore capo.

Membri:
Ronchitelli ing. Antero, ispettore principale;
Bissanti per. ind. Donato, capo tecnico principale.

Segretario:
Girani geom. Cesare, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Cecchieri dott. ing. Lamberto, ispettore capo.

Membri:
Siezi dott. ing. Vittorio, ispettore di 1ª classe;
Piaggio per. ind. Walter, capo tecnico principale.

Segretario:
Venzano rag. Ugo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Castracani dott. ing. Gerio, ispettore capo.

Membri:
Bettini dott. ing. Raoul, ispettore principale;
Iomi per. ind. Mario, capo tecnico principale.

Segretario:
La Rosa dott. ing. Bruno, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
Cipriani dott. ing. Angelo, ispettore capo.

Membri:
Acquistapace dott. ing. Alessandro, ispettore di 1ª classe.
Madama Ugo, capo tecnico superiore.

Segretario:
Mazzocchi per. ind. Bruno, assistente lavori principale.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Romanazzi dott. ing. Giovanni, ispettore capo.

Membri:
Rossi dott. ing. Adalberto, ispettore di 1ª classe;
Pisani per. ind. Rocco, capo tecnico principale.

Segretario:
Breazzano Ettore, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:
Sorge ing. Carmelo, ispettore principale.

Membri:
Saja ing. Lorenzo, ispettore di 1ª classe;
Ferrante ing. Domenico, ispettore principale;

Segretario:
Mulè dott. Giuseppe, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Savio ing. Enrico, ispettore capo.

Membri:
Ferrante ing. Domenico, ispettore principale;
Clivio per. ind. Gustavo, capo tecnico principale.

Segretario:
Marrocu per. ind. Guido, assistente lavori principale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1955
Registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 90. — MONACELLI

(3609)

Nomina delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento del concorso pubblico a settecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1955, n. 471.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 471, registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1954, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 100, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a settecento posti di conduttore in prova con assegnazione ai Compartimenti di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari e agli Uffici di Verona;

Visto l'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.116899 del 9 giugno 1955;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a settecento posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, in relazione al punto 8 del relativo avviso-programma, le Commissioni esaminatrici compartimentali sono composte come appresso:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
De Chiccio dott. Luigi, ispettore capo.

Membri:
Boggio-Merlo ing. Italo, ispettore di 1ª classe;
De Paoli prof. Giovanni, insegnante lettere;
Montù prof.ssa M. Clotilde, insegnante matematica.

Segretario:
Garavelli dott. Mario, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Martelli prof. Libero, ispettore capo.

Membri:
Talamanca ing. Lorenzo, ispettore capo;
Quadrelli prof. Luigi, insegnante lettere;
Ausili-Amadei prof.ssa Maria, insegnante matematica.

Segretario:
Ghiodaroli Carlo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Mileto dott. Pasquale, ispettore capo.

Membri:
Davite ing. Adelmo, ispettore di 1ª classe;
Brunetti prof.ssa Bruna, insegnante lettere;
Perfumo prof.ssa Paola, insegnante matematica.

Segretario:
Longo rag. Angelo, segretario principale.

UFFICI DI VERONA

Presidente:
Quaranta ing. Vincenzo, ispettore capo.

Membri:
Baravelli dott. Raffaele, ispettore principale;
Merlin prof. Egidio, insegnante lettere;
Bussola prof.ssa Margherita, insegnante matematica;

Segretario:
Corsi dott. Guglielmo, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Paggi dott. Bruno, ispettore capo.

Membri:
Liverani ing. Antonio, ispettore di 1ª classe;
De Giorgi prof. Luigi, insegnante lettere;
Giorgini prof. Giovanni, insegnante matematica.

Segretario:
Pisano rag. G. Battista, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

1ª *Sottocommissione*

Presidente:
Boni ing. Mauro, ispettore capo.

Membri:
Ferretti dott. Mauro, ispettore di 1ª classe;
Beccari prof. Arturo, insegnante lettere;
Pesce prof. Antonio, insegnante matematica.

2ª *Sottocommissione*

Membri:
Crescioli dott. Bruno, ispettore principale;
Malavolti ing. Giuseppe, capo servizio principale a riposo;
Del Re prof. Raffaele, insegnante lettere;
Mancinelli prof. Renato, insegnante matematica.

Segretario:
Ciarpallini Lamberto, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
Leo ing. Enrico, ispettore capo.

Membri:
Mauro dott. Cosimo, ispettore di 1ª classe;
Giachini prof. Mario, insegnante lettere;
Poli prof. Romolo, insegnante matematica.

Segretario:
Recchioni dott. Attilio, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI ROMA

1ª *Sottocommissione*

Presidente:
Astrologo ing. Giuseppe, ispettore capo.

Membri:
Angelini dott. Edgardo, ispettore di 1ª classe;
Biagioni-Campanella prof.ssa Renata, insegnante matematica;
Colombo prof. Attilio, insegnante lettere.

2ª *Sottocommissione*

Membri:
Cima dott. Rinaldo, ispettore capo;
Belvederi ing. Marcello, ispettore di 1ª classe;
Ripari prof. Nazareno, insegnante lettere;
Giappichelli prof. Nilo, insegnante matematica.

Segretario:
Falchi Agostino, ispettore di 1ª classe.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

1ª *Sottocommissione*

Presidente:
Ferone ing. Carlo, ispettore capo.

Membri:
Cavallo dott. Attilio, ispettore di 1ª classe;
Schioppa prof. Antonio, insegnante lettere;
Lastaria prof. Giuseppe, insegnante matematica.

2ª *Sottocommissione*

Membri:
Grossi ing. Domenico, ispettore principale;
Cerulli dott. Eugenio, ispettore di 1ª classe;
Bianco prof. Mario, insegnante lettere;
Parente prof. Francesco, insegnante matematica.

Segretario:
Di Toro Giuseppe, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Saja ing. Egidio, ispettore capo.

Membri:
Lobello dott. Attilio, ispettore di 1ª classe;
Masi prof. Giovanni, insegnante lettere;
Prete prof. Francesco, insegnante matematica.

Segretario:
Mancini Nicola, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

1ª *Sottocommissione*

Presidente:
Caroniti ing. Filadelfio, ispettore capo.

Membri:
Cappelleri dott. Vincenzo, ispettore principale;
Reale prof. Giuseppe, insegnante lettere;
Calabrò prof.ssa Angelina, insegnante matematica.

2ª *Sottocommissione*

Membri:
Ferrante ing. Domenico, ispettore principale;
Salazar dott. Giuseppe, ispettore di 1ª classe a riposo;
Pontari prof. Domenico, insegnante lettere;
Lupoi prof. Antonino, insegnante matematica.

Segretario:
Geria Antonino, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

1ª *Sottocommissione*

Presidente:
Saiya ing. Francesco, ispettore capo.

Membri:
Cricchio dott. Vittorio, ispettore di 1ª classe;
Gulino prof. Giuseppe, insegnante lettere;
Manganaro prof. Enrico, insegnante matematica.

2ª *Sottocommissione*

Membri:
Volanti ing. Giuseppe, ispettore principale;
Ricevuto dott. Ennio, ispettore di 1ª classe;
Mazzamuto prof. Pietrino, insegnante lettere;
Agrigento prof. Tullio, insegnante matematica.

3ª *Sottocommissione*

Membri:
Lo Duca dott. Cosimo, ispettore principale;
Di Tommaso ing. Antonino, ispettore di 1ª classe;
Tranchida prof. Giuseppe, insegnante lettere;
Messina prof.ssa Maria Lume, insegnante matematica.

Segretario:
Li Vigni Giuseppe, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Bianchi ing. Mario, ispettore capo.

Membri:
Luchi dott. Aldo, ispettore principale;
Orani prof. Oscar, insegnante lettere;
Todde prof. Ennio, insegnante matematica.

Segretario:
Marras Antonio, segretario principale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1955
Registro n. 62 *bilancio Trasporti, foglio n.* 89. — MONACELLI

(3610)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Vittoria (Ragusa).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 marzo 1955 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Vittoria (Ragusa);

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Vittoria (Ragusa) nell'ordine appresso indicato:

1.	Fiorentini dott. Aldo	punti	83,72	su 100
2.	Ferraro dott. Domenico	»	75,81	»
3.	De Gaetano dott. Giuseppe	»	75,66	»
4.	De Lisi dott. Leonardo	»	75,52	»
5.	Gaetti dott. Giuseppe	»	73,75	»
6.	Mangano dott. Gaetano	»	72,81	»
7.	Di Simine dott. Eugenio	»	72,73	»
8.	Veneroso dott. Giuseppe	»	72,45	»
9.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	72,08	»
10.	Menduni dott. Attilio	»	71,86	»
11.	Rianò dott. Enrico	»	70,77	»
12.	Campanelli dott. Giovanni	»	70,16	»
13.	Di Palma dott. Leucio	»	69,43	»
14.	De Cesaris dott. Enrico	»	68,50	»
15.	Basile Francesco Paolo	»	66,97	»
16.	Pasqualis dott. Marcello	»	66,42	»
17.	Costanzo dott. Giuseppe	»	65,45	»
18.	Caliulo dott. Rosario	»	64,63	»
19.	Manzini dott. Dario	»	63,31	»
20.	Bitetti dott. Giuseppe	»	63,29	»
21.	Petrillo dott. Alfonso	»	62,93	»
22.	Colotta Francesco	»	62,66	»
23.	Alberici dott. Giovanni	»	62,27	»
24.	Di Giovanni Gaetano	»	60,83	»
25.	Ganci dott. Rosario	»	59,30	»
26.	Cappello dott. Agostino	»	57,08	»
27.	Ciccia Antonino	»	56,24	»
28.	Lucchese Cosimo	»	55,22	»
29.	Giambitto dott. Giuseppe	»	54,77	»
30.	Quadri dott. Luigi	»	52,85	»
31.	Sossi Pasquale	»	49,16	»
32.	Sardella dott. Pasquale	»	47,73	»
33.	Crea Giuseppe	»	43 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3583)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a ventisei posti di vice segretario contabile in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dei segretari contabili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1955, registro n. 9, foglio n. 231, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a ventisei posti di vice segretario contabile in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei segretari contabili;

Considerato che il prof. Giuseppe Di Nardi si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giuseppe Di Nardi è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a ventisei posti di vice segretario contabile in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei segretari contabili, il professore Cesare Cosciani ordinario della Università di Firenze.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1955
Registro n. 11, *foglio n.* 119

(3579)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cento posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1955, registro n. 9, foglio n. 230, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a cento posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura;

Considerato che il prof. Marino Gasparini si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Marino Gasparini è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cento posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, il prof. Cesare Sibilia dell'Università di Roma.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1955
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 58. — PALADINI

(3580)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Proroga al termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1955, registro n. 9, foglio n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1955, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di prorogare il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al concorso suddetto, al fine di aver un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 23 febbraio 1955, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 10 settembre 1955.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1955

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Registro n. 10. *foglio n.* 314

(3608)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti addì 26 maggio 1955, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 125, è stato in parte respinto ed in parte dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario prodotto addì 3 giugno 1953 dalla dottoressa Marsich Enrica contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso la graduatoria del concorso nazionale a posti di ruolo speciale transitorio, classe Avv. III.

(3517)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Terni

Con decreto Divisione sanità n. 15772 in data 15 giugno 1955, relativo al concorso a sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Terni, e all'assegnazione delle sedi stesse, il prefetto della provincia di Terni ha approvato la seguente graduatoria:

N.	Nome		Punti	
1.	Frisoni Pompeo	punti	71,50	su 150
2.	Bartoli Mario	»	64,20	»
3.	Bondi Werter	»	58,80	»
4.	Cenciotti Maria	»	57,20	»
5.	Romagnoli Carmen	»	51,70	»
6.	Mazzucca Giuseppe	»	51,60	»
7.	Deffenu Mario	»	48,20	»
8.	Meoni Daniele	»	48,10	»
9.	Penna Ines	»	46,70	»
10.	Bardelli Luciana	»	46 —	»
11.	Lanfaloni Fernando	»	45,40	»
12.	Mastranga Letizia	»	45,20	»
13.	Cagnoli Bruno	»	45 —	»
14.	Nobili Renata	»	43,60	»
15.	Paganelli Arturo	»	43,20	»
16.	Venanzini Angelo	»	43,10	»
17.	Trabalza Egle in Fatati	»	43 —	»
18.	Massaria Maria	»	41,60	»
19.	Cagnolati Gianni	»	41,30	»
20.	Saccani Carla	»	41,20	»
21.	Michetti Italia	»	40,90	»
22.	Flaminini Antonietta	»	40 —	»
23.	Enea Pietro	»	39,10	»
24.	De Marchis Gabriele	»	39 —	»
25.	Massenzio Anna	»	38,90	»
26.	Frassoldati Alberta	»	38 —	»
27.	Madesani Renzo	»	37,60	»
28.	Ciasca Maria Amalia	»	37,50	»
29.	Del Guzzo M. Vittoria	»	37,10	»
30.	Angeli Franca	»	37 —	»
31.	Orlandi Luciana in Foresta (ex æquo) precede perchè coniugata	»	36 —	»
31.	Cerenza Maria (ex æquo)	punti	36 —	su 150
32.	Rossi Lucia	»	35,90	»
33.	De Pompeis M. Antonietta	»	35,30	»
34.	Ginochietti Elio	»	35,20	»
35.	Fabrizi Quadrani Orsola in Baccaillo (ex æquo) precede perchè coniugata	»	35 —	»
35.	Jeva Francesca (ex æquo)	»	35 —	»
35.	Proietti Agnese (ex æquo)	»	35 —	»
36.	Piemontesi Michele	»	34,50	»
37.	Lupatelli Francesca (ex æquo)	»	34 —	»
37.	Monorchio Ugo (ex æquo)	»	34 —	»
38.	Fazzolari M. Carmela	»	33 —	»
39.	Mastri Luigi	»	32,60	»
40.	Paribocci Giuseppe	»	32 —	»
41	Chicco Antonio	»	30,50	»
42.	Murdolo Bianca	»	30 —	»
43.	Burelli Aldo (ex æquo) coniugato con prole	»	25 —	»
43.	Condemi Antonio (ex æquo)	»	25 —	»

Le farmacie messe a concorso, tenuto conto del posto occupato in graduatoria e delle preferenze dagli interessati indicate, sono state assegnate come segue:

1) Frisoni dott. Pompeo: Attigliano;
2) Bartoli dott. Mario: Narni Nera Montoro;
3) Bondi dott. Werter: Penna in Teverina;
4) Cenciotti dott.ssa Maria: Montefranco;
5) Romagnoli dott.ssa Carmen: Baschi - Civitella dei Pazzi;
6) Mazzucca dott. Giuseppe: Amelia - Fornole;
7) Meoni Daniele: Baschi Acqualoreto.

Terni, addì 16 giugno 1955

Il Prefetto

(3485)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 13 maggio 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le sei condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Preso atto della lettera del 4 giugno 1955, con la quale il dott. Mazzini Pietro, vincitore della 2ª condotta di Ramiseto, ha rinunciato al posto attribuitogli e della lettera in data 15 giugno 1955, con la quale il candidato dott. Paglia Gino ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto necessario attribuire la predetta 2ª condotta di Ramiseto rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Annoni Bruno è conferita la seconda condotta del comune di Ramiseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 22 giugno 1955

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 13 maggio 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le sei condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Preso atto della lettera del 6 maggio 1955, con la quale il dott. Ermes Musatti vincitore della condotta di San Martino in Rio, ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Baroni Sergio è conferita la condotta di San Martino in Rio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 22 giugno 1955

Il prefetto: NICOSIA

(3500)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 3 maggio 1955, con il quale il dott. Onnis Francesco fu Salvatore Angelo, è stato dichiarato vincitore della condotta di Cagliari (10ª condotta frazione Monserrato);

Considerato che il predetto sanitario ha fatto pervenire rinuncia espressa per la detta sede;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopra citato, il dott. Licheri Antonio Angelo fu Giovanni, è dichiarato vincitore della condotta di Cagliari (10ª condotta frazione Monserrato).

Il sindaco del comune di Cagliari è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 16 giugno 1955

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 3 maggio 1955, con il quale il dott. Meloni Vittorio fu Massimiliano, è stato dichiarato vincitore della condotta di Suelli;

Considerato che il predetto sanitario ha espressamente dichiarato di rinunciare alla predetta sede;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopra citato il dott. Niola Peppino di Giovanni Battista, è dichiarato vincitore della condotta di Suelli.

Il sindaco del comune di Suelli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 24 giugno 1955

Il prefetto: D'AIUTO

(3486)

PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1952, indetto con decreto prefettizio n. 28044 del 9 luglio 1953;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Riconosciuti regolari gli atti del concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Bonicoli Sirte	punti	52,68	su 100
2. Toni Roberta	»	51,73	»
3. Lemmi Maria Giuseppina	»	51,33	»
4. Doveri Eros	»	49,77	»
5. Cerbai Paola (coniugata con un figlio)	»	47,81	»
6. Pecchia Landa (nubile)	»	47,81	
7. Fiaschi Bradamante	»	46,85	»
8. Quilici Gemma Nara	»	46,04	»
9. Balestri Oriana	»	45,81	»
10. Giacomelli Renata	»	45,37	»
11. Carli Anna Maria	»	44,99	»
12. Taccola Wally	»	44,46	»
13. Pazzi Ada	»	39,56	»
14. Toninelli Silene	»	37,51	»
15. Marconcini Angela	»	36,43	»
16. Sferragatta Bruna	»	35,61	»

Pisa, addì 25 giugno 1955

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1952, indetto con decreto prefettizio n. 28044 del 9 luglio 1953;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicato dalle candidate comprese nella graduatoria stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Bonicoli Sirte: condotta ostetrica di Asciano Pisano (San Giuliano Terme);

2) Toni Roberta: condotta ostetrica di Lorenzana;

3) Lemmi Maria Giuseppina: condotta ostetrica di Montescudaio.

Il presente decreto sarà pubblicato come per legge.

Pisa, addì 25 giugno 1955

Il prefetto: MIGLIORE

(3498)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.